

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16
G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17
Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale
2/2002)

(vedi testo storico)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

**(IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATE LE
MODIFICHE)**

TITOLO I
NORME SULLA FORESTAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi.

(BOZZA)
REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

(DISEGNO DI LEGGE NN. 1107-204-229-247-398-
590-1058-1114)

LEGGE APPROVATA IL 25 MARZO 2006

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 16, "RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA FORESTALE E DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE". ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - A.R.S.E.A.

**(IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATE LE
MODIFICHE ALLA LEGGE 16)**

TITOLO I
Norme sulla forestazione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 1. - Finalità –

1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello

Art. 2
Definizione

1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione "**Amministrazione forestale**" si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale delle foreste, nonché dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.

Art. 3
Applicabilità delle norme statali

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

Art. 4
Definizione di bosco
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99)

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e

stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.'

Art. 2.
Definizione

1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '**Amministrazione forestale**', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole '*uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze*'.

Art. 3.
Applicabilità delle norme statali

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

'1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.'

Art. 4.
Definizione di bosco

ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea. (6)

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

Art. 5
Inventario forestale regionale
(integrato dall'art. 2 della L.R. 13/99)

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai soli fini dell'Amministrazione forestale, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi.

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale.

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.'

Art. 5.
Inventario e carta forestale regionale

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 5. - Inventario forestale –

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 .

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio

comunale.’

Art. 6.

Pianificazione regionale forestale

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 5 bis. – Pianificazione forestale regionale –

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge ed all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall’Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall’inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

2. Il piano forestale regionale ha validità ordinaria quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

3. Nelle more della redazione dell’inventario e della carta forestale regionale, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all’articolo 5 ter.

4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall’inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.’

Art. 7.

Comitato forestale regionale

1. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 6 aprile

1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 5 ter. – Comitato forestale regionale

1. E’ istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, così composto:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;

b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;

c) l’ispettore generale dell’Azienda regionale delle foreste demaniali;

d) un esperto designato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste;

e) un rappresentante designato dall’ANCI –Sezione per la Sicilia;

f) un rappresentante designato dall’URPS – Unione province siciliane;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dell’ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;

l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;

m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.

3. Il comitato:

a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell’articolo 5 bis;

d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.

4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei

Art. 6
Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rese esecutive con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali. Tali prescrizioni sono determinate tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni dieci anni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le prescrizioni sono aggiornate entro il 31 dicembre 1997.
4. Unitamente all'aggiornamento delle prescrizioni, si procederà all'aggiornamento degli atti amministrativi con cui è stato imposto il vincolo idrogeologico nonché alla revisione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo.

Art. 7
Forme di gestione del patrimonio forestale

1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, commi 1 e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni interessati.
2. Per i terreni boscati inseriti all'interno di aree naturali protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati appartenenti al demanio regionale.

componenti ivi indicati.

6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.

9. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 8.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 6. - Prescrizioni di massima e di polizia forestale –

1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Tali prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.’

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 8
Attività regolamentate

1. L'AFDRS adotta appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essa gestiti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistico, l'AFDRS è autorizzata ad utilizzare in alternativa parte dei terreni nudi acquisiti per la costituzione di pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.
Attività regolamentate

1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 8. - Attività regolamentate –

1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività di cui al comma medesimo.'

Art. 10.
Fornitura di beni e/o servizi

1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:
 - a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48;
 - b) 30 per cento alla Regione.

Art. 9
Vincolo idrogeologico

1. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 11.
Vincolo idrogeologico

1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 9. - Vincolo idrogeologico –

1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.

3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.’

6. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole ‘Ente parco,’ sono inserite le parole ‘sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni’.

7. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole ‘dell'ufficio del Genio civile’ sono sostituite dalle parole ‘vincolante dell'ispettorato ripartimentale

Art. 10
Attività edilizia
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99)
e modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R.
6/2001)

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150;
- 3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il **Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana** per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per **le zone territoriali omogenee** agricole.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

delle foreste'.

Art. 12.
Attività edilizia

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana' sono sostituite dalle parole '**comitato forestale regionale**'.

2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'le zone territoriali omogenee agricole' vengono sostituite dalle parole '**una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto**'.

12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11
Protezione della flora spontanea

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.

2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.

3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.

4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12
Applicazione della normativa statale
in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei

1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell'articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'Industria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6,

Art. 13.
Protezione della flora spontanea

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

'7 bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.'

comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti.

5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.

8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche.

9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio.

11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale.

12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.

13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.

14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei.

15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 13

Piani di assestamento forestale

1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.
2. I piani di assestamento forestale contengono:
 - a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
 - b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
 - c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
 - d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
 - e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.
3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte.
4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
5. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

Art. 14

Piani di gestione forestale sostenibile

1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 13. – Piani di gestione forestale sostenibile -

1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati ‘piani’.

2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.

6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

8. Le linee programmatiche di cui al comma 6 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5 bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.’

Art. 15.

Attività complementari

Art. 14
Attività complementari dell'Amministrazione forestale
(*modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 26/2000*)

1. **L'Amministrazione forestale** è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

- a) gestione di riserve naturali;
- b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
- f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
- g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
- h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
- i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
- l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
- m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
- n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
- o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
- p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
- q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1

dell'Amministrazione forestale

1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '**Amministrazione forestale**' sono sostituite dalle parole '**Azienda regionale delle foreste demaniali**'.

2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.

possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della **Amministrazione forestale** anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'**Amministrazione forestale** per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'**Amministrazione forestale**.

Art. 15

Centro vivaistico regionale

1. Il **Centro vivaistico regionale**, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze della **Direzione regionale delle foreste**. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica.

2. L'attività vivaistica dell'**Amministrazione forestale** è prioritariamente orientata alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali autoctone.

3. Per ragione di economicità di gestione o per particolari esigenze tecnico-colturali, il Centro può articolarsi in diversi stabilimenti.

4. ----- (comma abrogato) (10)

Art. 16

Consulenza tecnico-scientifica

1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'**Amministrazione forestale** si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

‘9 bis. L’Azienda regionale delle foreste demaniali è facultata ad eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.’

Art. 16.

Centro vivaistico regionale

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 15. – Centro vivaistico regionale –

1. Il **centro vivaistico regionale**, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'**Azienda regionale delle foreste demaniali**. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

2. L'attività vivaistica dell'**Azienda regionale delle foreste demaniali** è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

3. Per soddisfare le esigenze tecniche, di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.’

Art. 17
Aziende speciali degli enti locali

1. I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti mediante aziende speciali, costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2. I comuni, entro il 31 dicembre 1996, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

Art. 18
Incentivi alle pluriattività

1. Si applicano nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. L'applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette e alle isole minori.

Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili

Art. 17.
Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 17. – Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale –

1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni..

2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall' articolo 18.’

Art. 18.
Incentivi alle pluriattività

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 18. – Incentivi alle pluriattività -

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni al comma 1 richiamate è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.’

Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili

Art. 19.
Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 19
Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione di opere o lavori, di competenza dell'Amministrazione forestale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 20
Disciplina delle espropriazioni

1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere e dalle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, restano di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste solo gli interventi di cui al comma 1 in quanto interessanti il territorio di più comuni.

Art.
. 21
Disciplina dell'occupazione d'urgenza

1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, per quanto attiene alle procedure, dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di quattro mesi dalla data della sua emanazione.
3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per il completamento degli interventi.
4. A richiesta dell'occupante, il termine di cui al comma 3 può essere prorogato nei limiti di durata della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, comunque, per un tempo complessivamente non superiore a cinque anni.
5. L'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un

1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 19. – Dichiarazione di pubblica utilità –

1. Nell’ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all’articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.’

Art. 20.
Disciplina delle espropriazioni

1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 20. – Disciplina delle espropriazioni –

1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.’

Art. 21.
Disciplina dell'occupazione d'urgenza

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 21. – Disciplina dell'occupazione d'urgenza –

1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.’

dodicesimo dell'indennità di esproprio, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

6. Avverso la determinazione della indennità gli interessati possono proporre opposizione nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 22
Indennità di espropriazione

1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 1, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Ai proprietari dei fondi gravati di servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, è dovuta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e comunque in misura complessivamente non superiore al 50 per cento della indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire fissata a norma dei commi precedenti.

4. Le maggiorazioni previste per le aree agricole dal primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non competono quando la superficie da espropriare, per la sua modesta estensione, non è suscettibile di diminuire in modo apprezzabile l'utilità che può fornire il fondo.

Art. 23
Espropriazioni di modesto valore

1. Quando il valore della indennità, relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20, non supera i 10 milioni di lire può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 24
Procedimenti in corso

1. Nella materia di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni

Art. 22.
Indennità di espropriazione

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 22. – Indennità di espropriazione –

1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle aree agricole e a quelle che, ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.’

Art. 23.
Espropriazioni di modesto valore

1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 23. – Espropriazioni di modesto valore –

1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non superi le dieci migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.’

Art. 24.
Procedimenti in corso

1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 24. – Procedimenti in corso –

1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 25
Conferimenti volontari

1. Per gli interventi di competenza dell'Amministrazione forestale tutti i provvedimenti relativi alle connesse procedure espropriative sono adottati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
2. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.
3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo della perizia di acquisizione.
4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche di cui all'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
5. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 4 è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.
6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.
7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dall'Amministrazione forestale in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di copertura

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 25.
Conferimenti volontari

1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 25. - Conferimenti volontari -

1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.
3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.
5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in

arborea sia inferiore al 60 per cento si applica il comma 4 dell'articolo 27.

9. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

10. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2", sono sostituite con le seguenti "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.

11. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne la documentazione.

Art. 26

Occupazione temporanea di terreni

1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, l'**Amministrazione forestale** può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni.

2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni.

3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Art. 27

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla cassa depositi e prestiti.

6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.

8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole 'dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2' sono sostituite con le parole 'dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali'; il quarto comma è abrogato.

10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.'

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '**l'Amministrazione forestale**' sono sostituite dalle parole '**il Dipartimento regionale delle foreste**'.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole: 'L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni'.

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari col contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, possono essere sottoposti ad espropriazione qualora l'Amministrazione forestale riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.

Capo III
Disciplina degli interventi forestali

Art. 28
Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

1. Nelle more della redazione dei piani di bacino, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per i lavori pubblici, promuove e realizza un programma poliennale di interventi idraulico-forestali, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.
2. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

‘Art. 27. – Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico –

1. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il Dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.’

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetica del lavoro forestale i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

Capo III
Disciplina degli interventi forestali

Art. 28.
Programma poliennale di interventi
idraulico-forestali

1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 28. - Programma poliennale di interventi idraulico-forestali –

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato

Art. 29
Specificazione degli interventi
(modificato dall'art. 137, comma 3, della L.R. 32/2000)

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
 - b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
 - c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;
 - d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
 - e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.

con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7, e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.'

Art. 29.
Specificazione degli interventi

1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 29. - Specificazione degli interventi –

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
- c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
- d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
- e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
- f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
- k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto nell'ambito delle rispettive competenze dal dipartimento foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal

capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed i) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), j) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) e i) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuito rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste dell'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alla lettera a) e b) ed al comma 4'

Art. 30.

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

Art. 30

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione.

2. Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini imbriferi montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione, di regolazione di corsi d'acqua e di difesa del suolo sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione forestale.

1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 30. – Rideterminazione dei bacini idrografici montani –

1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

2. Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.

Art. 31.

Attività di prevenzione e presidio territoriale

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo :

‘Art. 30 bis. – Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane –

1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica, che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.’.

Art. 32.

Piano per l'acquisizione dei terreni

1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 31. – Piano per l'acquisizione dei terreni - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:

a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, SIC, ZPS o ZCS;

b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di

Art. 31

Piano per l'acquisizione dei terreni (11)

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

b) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio.

2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la

presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS.

4. Priorità assoluta è data all'acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

5. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'AFDRS.

6. I beni di cui al precedente comma, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

7. L'ESA è autorizzato a cedere all'AFDRS i terreni allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt'ora nella sua disponibilità.

8. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

"6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS."

idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.

4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt'ora nella disponibilità dello stesso.

7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.'

Art. 32

Nulla-osta in materia di impatto ambientale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1 del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di

TITOLO II

Provvedimenti per la difesa dei boschi e

imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati".

TITOLO II
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI
E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI

Capo I

Della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Art. 33

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la **Regione** esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli **ambienti naturali**, nonché a garantire la sicurezza delle persone.

Art. 34

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

1. Entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi.

2. Il piano comprende:

- a) la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività;
- b) le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- c) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;
- d) l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale

della vegetazione dagli incendi

Capo I

Prevenzione e lotta contro gli incendi
boschivi e della vegetazione

Art. 33.

Prevenzione e lotta agli incendi della
vegetazione

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, **dopo la parola 'Regione,' sono inserite le parole 'avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,'**.

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, **dopo le parole 'ambienti naturali,' sono inserite le parole 'delle aree protette o ricadenti nelle aree SIC, ZPS e ZCS'.**

Art. 34.

Definizione di incendio boschivo

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

'Art. 33 bis. – Definizione di incendio boschivo - 1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.'

Art. 35.

Piano per la difesa della vegetazione dagli
incendi

1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 34. – Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi –

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
- b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;
- c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

combustibile;

e) la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;

f) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

g) la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili;

h) le azioni relative alla formazione del personale specializzato;

i) le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

l) le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

m) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

n) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.

3. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

5. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

6. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4.

7. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 264 dell'1 giugno 1994.

d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati

specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascuno ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.’

Art. 36.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

‘Art. 34 bis. – Previsione e prevenzione del rischio di incendi –

1. Per quanto concerne l’attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell’ambito dell’attività di prevenzione può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all’articolo 34, comma 2, lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all’espletamento delle attività di cui all’articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34 ter. – Lotta attiva contro gli incendi boschivi - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre ‘a terra’:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate

Art. 35
Interventi urgenti nei punti sensibili

1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, l'Amministrazione forestale è autorizzata a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera d) del comma 2 di detto articolo.
2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.

- Art. 36
Norme speciali per le aree naturali protette
1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.
 2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.
 3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 37
Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi

1. Nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni prima dell'incendio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni.
2. I divieti di cui al comma 1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, salvo le deroghe previste nel medesimo articolo.
3. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni, salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della

e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;
c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.'

Art. 37.
Vegetazione secca. Interventi urgenti

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
'1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.'

Art. 38.
Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
'Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi -
1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.'

legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all'obbligo di risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato.

Art. 38

Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi

1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.

Art. 39

Catasto degli incendi boschivi

1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio.

2. L'elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.

3. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

Art. 40

Fuochi controllati in agricoltura

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.

3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.

4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39.

Fuochi controllati in agricoltura

1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

‘4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono a revisionare o confermare i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.’

Art. 40.

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

Art. 41

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

1. **L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.**
2. **I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.**
3. **Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.**
4. **Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.**
5. **Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.**
6. **I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.**
7. **La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.**

Art. 42

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. **L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.**
2. **Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione**

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘1. L’Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all’articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.’

2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l’Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all’articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.’

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ‘provincia regionale’ sono inserite le parole ‘degli uffici provinciali dell’Azienda regionale delle foreste demaniali’.

amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

Art. 43
Interventi nei boschi degradati

1. Per i boschi che, a seguito di incendi, o per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Amministrazione forestale è facultata all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma poliennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.

Art. 44
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, all'**Ispettore ripartimentale delle foreste** competente per territorio.

Art. 45
Servizio elicotteri

1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1 il suddetto personale può frequentare appositi corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/o specialistici per il pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant'altro necessario per la gestione degli elicotteri.

Art. 41.
Interventi nei boschi degradati

1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 43. – Interventi nei boschi degradati –

1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità ai proprietari.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

Art. 42.
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, **le parole ‘Ispettore dipartimentale delle foreste’ sono sostituite con le parole ‘dirigente dell'Ispettorato forestale’.**

3. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto con contratto a termine di diritto privato.

4. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri dell'Amministrazione forestale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di imprese private con ricorso alle procedure di appalto previste dalla vigente normativa.

TITOLO III

DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Capo I

Misure riguardanti l'occupazione forestale

TITOLO III Lavoro nel settore forestale

Capo I Misure riguardanti il lavoro

Art. 43. Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

'Art. 45 bis. – Norme speciali –

1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

Art. 45 ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali –

1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati dipartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.'

Art. 44.

Misure urgenti per l'occupazione forestale

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

Art. 46

Formazione dei contingenti

1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
- c) di un contingente di operai con garanzia di fascia

occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia di Agrigento	n. 92
" " Caltanissetta	" 75
" " Catania	" 165
" " Enna	" 87
" " Messina	" 122
" " Palermo	" 195
" " Ragusa	" 38
" " Siracusa	" 45
" " Trapani	" 56
Totale	875

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue:

Provincia di Agrigento	n. 276
" " Caltanissetta	" 225
" " Catania	" 495
" " Enna	" 261
" " Messina	" 366
" " Palermo	" 585
" " Ragusa	" 114
" " Siracusa	" 135
" " Trapani	" 168
Totale	2.625

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia di Agrigento	n. 644
" " Caltanissetta	" 525
" " Catania	" 1.155
" " Enna	" 609
" " Messina	" 854
" " Palermo	" 1.365
" " Ragusa	" 266
" " Siracusa	" 315
" " Trapani	" 392
Totale	6.125

3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dall'Amministrazione forestale e compresa nell'ambito del distretto medesimo.

Art. 47

Contingente operai a tempo indeterminato

1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.

2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali. Il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. E' istituito, per ogni distretto forestale un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

Art. 48

Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative

1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.

2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.

Art. 49

Graduatoria unica distrettuale

1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.

2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. Gli operai che hanno effettuato alle dipendenze dell'Amministrazione forestale almeno centocinquantuno giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, sono iscritti nel contingente ad esaurimento previsto dal comma 1, dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

10. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da 'possono' ad 'agricola' sono sostituite dalle parole 'transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).'

11. Il contingente di cui all'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è inquadrato nel contingente di cui articolo 46, comma 1, lettera a), della medesima legge.

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale

vigore della presente legge.

4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.

Art. 50

Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali.

2. Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.

3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.

4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.

5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.

Art. 51

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2. All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l'Amministrazione forestale.

3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale e da un assistente tecnico forestale. (1)

4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

Art. 52

Meccanismo di sostituzione

6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.

per la copertura dei posti resisi disponibili

1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

Art. 53

Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.
2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.
3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
- 4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza. (2)**
5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinuncia al turno.

Art. 54

Contingente ad esaurimento

1. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti.
3. Gli Uffici di collocamento provvedono nei successivi trenta giorni ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro venti giorni dal ricevimento, formuleranno apposita graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici e, in caso di parità, applicando i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.
4. Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.
6. Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che

hanno svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale, possono, per specifiche esigenze dell'Amministrazione forestale, essere ancora avviati al lavoro, in deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 53, nel rispetto della vigente normativa sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 55

Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale

1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.

2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.

3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro. (2)

4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinuncia al turno.

Capo II

Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio

Art. 56

Determinazione dei contingenti distrettuali

1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.

3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento

climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue.

4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) addetti alle squadre di pronto intervento;
- b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
- c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.

5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come segue: (3)

a) addetti alle squadre di pronto intervento:

Provincia di Agrigento	n. 320
" " Caltanissetta	" 288
" " Catania	" 576
" " Enna	" 320
" " Messina	" 576
" " Palermo	" 640
" " Ragusa	" 192
" " Siracusa	" 192
" " Trapani	" 320
Totale	3.424

b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento:

Provincia di Agrigento	n. 92
" " Caltanissetta	" 88
" " Catania	" 140
" " Enna	" 92
" " Messina	" 176
" " Palermo	" 196
" " Ragusa	" 60
" " Siracusa	" 60
" " Trapani	" 92
Totale	996

c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative:

Provincia di Agrigento	n. 110
" " Caltanissetta	" 110
" " Catania	" 150
" " Enna	" 110
" " Messina	" 150
" " Palermo	" 180
" " Ragusa	" 90
" " Siracusa	" 90
" " Trapani	" 110
Totale	1.100

6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all'estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e, nell'ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune.

7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5, lettera c).

8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti vicini.

Art. 57

Modalità di formazione del contingente distrettuale (integrato dall'art. 78 della L.R. 6/97)

1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica, fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.); per la formazione dei contingenti di cui all'articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna qualifica secondo i criteri previsti nell'articolo 59. Tra gli addetti alle squadre di pronto intervento un'aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inclusione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

3. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica dovrà essere prodotto un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria. In ogni caso nelle squadre di pronto intervento non possono essere impiegati i soggetti ai quali siano state riconosciute infermità che hanno dato luogo ad invalidità anche parziali.

4. All'accertamento della idoneità professionale provvede la Commissione provinciale di cui all'articolo 51. (1)

5. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, comma 4, punto b), gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KE.

6. In ogni caso gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento non possono essere inclusi nel suddetto contingente dopo il superamento del cinquantesimo anno di età e non vi possono accedere compiuto il quarantunesimo anno di età.

7. Al raggiungimento del limite massimo di età di cui al comma 6, i lavoratori interessati transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'articolo 46.

Art. 58

Lavoratori in soprannumero

1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale disciplinato dall'articolo 57, nelle graduatorie previste dall'articolo 56, comma 4, lettere b) e c), possono essere inclusi come sovranumerari, sempreché in possesso delle relative qualifiche, eventuali lavoratori forestali appartenenti alla fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative. Agli stessi si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.
2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 47 comma 2, 48 comma 2, e 53 comma 4.

Art. 59

Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica

1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti.
2. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica.
3. Ai lavoratori inclusi nel contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.
4. I lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie vengono inclusi in una graduatoria unica ed articolata sempre per qualifica e per provenienza.
5. Al verificarsi di vacanze di posti del contingente distrettuale si provvede alla loro copertura, dopo avere fatto ricorso al sistema di mobilità indicato all'articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel rispetto della qualifica e della percentuale da osservare.

Art. 60

Formazione ed aggiornamento delle graduatorie

1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell'articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio.
3. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rimanere nei contingenti.
4. Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica dovranno, con

apposita istanza, dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria.

Art. 61
Incompatibilità

1. L'inclusione nel contingente previsto dall'articolo 56 è incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli articoli 46 e 54.

2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata a mezzo del servizio sanitario previsto dall'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i lavoratori inclusi nel contingente di cui all'articolo 56 transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'articolo 46.

3. Per gli accertamenti sanitari di cui al comma 2 è corrisposto un compenso calcolato secondo le tariffe professionali vigenti.

Art. 62
Corsi di addestramento professionale

1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all'inizio della campagna antincendio presso la sede dei distaccamenti forestali. I corsi, di durata non superiore a dieci giorni, saranno tenuti dal personale del ruolo del Corpo forestale della Regione che potrà avvalersi anche di esperti esterni, a mezzo di apposite convenzioni.

2. Le squadre antincendio di norma saranno di stanza presso i distaccamenti forestali e dovranno essere dotati di idonea attrezzatura tecnica e di equipaggiamento personale antincendio.

Art. 45.

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale.’

Capo II
Norme comuni e transitorie

Art. 46.
Lavoratori in soprannumero

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 62 bis - Lavoratori in soprannumero –

1. Ai fini della presente legge, la previsione ‘anche in soprannumero’ ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione

attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartito, su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.'

Art. 47.

Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

2. Sono altresì inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, esclusi i casi debitamente documentati di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi.

Art. 48.

Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale

1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
- b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
- c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
- e) un esperto designato dall'Assessore regionale

per l'agricoltura e le foreste;
f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.

4. L'Osservatorio ha, tra gli altri, il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale.

5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.

Art. 49.

Norme sull'applicazione del contratto

1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

TITOLO IV

Disposizioni organizzative

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

Art. 50.

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

Art. 63

Utilizzazione dei fabbricati demaniali (4)
(integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13/99)

1. Il **Consiglio di Amministrazione dell'AFDRS**, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinare:

- a) a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale;
- b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
- c) ad altri usi.

2. Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

3. Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati.

4. Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico ricevuto.

5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.

Art. 64

Lavori in economia
(integrato e modificato dall'art. 56,
commi 33 e 34, della L.R. 6/2001)

1. I lavori di rimboscimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi culturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economia sia in amministrazione diretta che mediante cottimo.

2. Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

3. Sui progetti relativi ad interventi culturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario da parte dell'Amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è espresso dall'Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero dall'Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole **'il consiglio di amministrazione dell'AFDRS'** sono sostituite dalle parole: **'L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali'**.

2. All'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma :

'5 bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.'

Art. 51.

Lavori in economia

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

'3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto uno o più regolamenti per i lavori in economia da effettuarsi da parte del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale foreste demaniali. Nelle more, è autorizzato ad emanare apposite direttive.'

protette per i quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori.

4. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale di importo superiore a lire 1.000 milioni, sono sottoposti a collaudo. Per i lavori di importo inferiore continua ad applicarsi l'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

Capo II

Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

Art. 65

Attribuzioni del Corpo forestale della Regione

1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.

2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Art. 66

Strutture operative del Corpo forestale (5)

1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, centri, reparti, nuclei e unità operative del Corpo forestale aventi finalità specifiche.

2. Il provvedimento istitutivo deve contenere finalità e organizzazione della struttura operativa.

Art. 67

Servizio di trasporto del Corpo forestale

1. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a porre in essere quanto necessario all'attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

2. La predetta Direzione provvederà a disciplinare, con apposite direttive, l'impiego dei mezzi in dotazione al Corpo forestale, ancorchè acquistati dall'AFDRS.

Capo II

Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

Art. 52.

Ruolo del Corpo forestale regionale

1. In attuazione del riordino delle carriere previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il ruolo del Corpo forestale regionale e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono istituiti, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana:

a) per il personale non direttivo e non dirigente, i ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modifiche e integrazioni;

b) per il personale direttivo il ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modifiche, ed il ruolo dei funzionari direttivi tecnici ed amministrativi forestali;

c) per il personale dirigente il ruolo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1 viene inquadrato rispettivamente:

a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30;

b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39.

3. Il personale del ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 viene inquadrato in categoria D.

4. Con successivo decreto, il Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il dirigente generale del dipartimento delle foreste, stabilisce l'organico, l'ordinamento professionale,

Art. 68
Corsi di aggiornamento

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i livelli di professionalità nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, partecipa a corsi di aggiornamento che l'Amministrazione forestale organizzerà avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie.

Art. 69
Vigilanza sulla riserva dello "Zingaro"

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello "Zingaro" sono affidate al Corpo forestale della Regione.

2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità.

4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 3 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, secondo la vigente normativa.

5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a norma dell'articolo 66.

6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

7. L'articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato.

Capo III
Norme riguardanti il personale forestale

Art. 70
Ruolo del Corpo regionale delle foreste

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile, l'organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede altresì con il diploma di laurea in ingegneria forestale, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, architettura e relative abilitazioni professionali ove richieste.

3. Nei limiti di dodici unità dell'organico si accede con il diploma di laurea in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due posti, di laurea in scienze geologiche per quattro posti e di laurea in architettura per quattro posti.

l'articolazione delle posizioni all'interno delle categorie B, C, e D previste dal comma 2, e provvede all'inquadramento del personale che, alla data di pubblicazione della presente legge, già appartiene ai ruoli del Corpo forestale della Regione di cui alla tabella 'M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nei ruoli delle corrispondenti categorie e posizioni di appartenenza.

5. Il dirigente generale del dipartimento delle foreste, per far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti dal comma 1, applica le procedure concorsuali previste dal Corpo forestale dello Stato per l'assunzione delle analoghe figure professionali.

6. Sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della tabella 'M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 53.
Dirigenza

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 aprile 1972, n. 24, per le peculiarità del Corpo forestale della Regione siciliana, ed in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il ruolo della dirigenza del Corpo forestale, già istituito ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, viene riconfermato ed articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) dirigente generale del Corpo forestale;
- b) ispettore generale tecnico forestale, equiparato al dirigente generale del Corpo forestale;
- c) dirigente tecnico forestale di seconda fascia;
- d) dirigente amministrativo forestale di seconda fascia.

2. In via transitoria, in conformità a quanto disposto nell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita una terza fascia in cui sono inquadrati i dirigenti tecnici ed amministrativi già di terza fascia ai sensi della precitata norma, secondo quanto previsto dall'articolo 61. A regime la terza fascia è soppressa.

3. Sono inquadrati nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio

4. Ai rimanenti posti in organico si accede con il diploma di laurea in scienze forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limiti del 70 per cento dei posti di organico disponibili dopo l'applicazione del comma 3; con il diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria forestale nei limiti del restante 30 per cento dei posti.

5. Restano salvi i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si procede alla copertura dei posti, così come individuati nei commi 2 e 3, soltanto in presenza di copertura complessiva di organico.

7. E' abrogato l'articolo 49 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

Art. 71

Agenti tecnici forestali

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è sostituito dai seguenti:

"Ferme restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività di competenza dell'Amministrazione forestale, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'articolo 29 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione forestale, individuate le esigenze strutturali dell'assetto organizzativo interno e di servizio, provvede, con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare il mansionario degli agenti tecnici forestali e nell'ambito dell'organico esistente i posti degli agenti tecnici per i diversi profili professionali e le rispettive dotazioni numeriche.

I profili professionali saranno distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento.

Agli agenti tecnici forestali possono essere richieste prestazioni proprie di tutti i profili professionali compresi nella qualifica, salvi i casi in cui sono richieste specifiche abilitazioni.

La definizione dei profili professionali dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere rivista ogni triennio.

Nelle more della definizione di cui al comma 5, gli agenti tecnici continueranno a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti dalla vigente normativa".

Art. 72

Modalità per l'assunzione delle guardie forestali (*modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 46/97*)

1. L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo

presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste nonché i dirigenti già in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste ed in atto in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali in regime di assegnazione temporanea a seguito di provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. I dirigenti di cui al presente articolo rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge e nell'ordinamento della dirigenza regionale si applicano le vigenti norme sulla dirigenza del Corpo forestale dello Stato.

Art. 54.

Rinvio

1. Le disposizioni legislative previgenti si intendono riferite ai ruoli di cui all'articolo 52, comma 1, ove compatibili e qualora non sia diversamente stabilito.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge con riguardo alle funzioni di polizia si applicano le norme vigenti per il Corpo forestale dello Stato, ove compatibili.

Art. 55.

Trattamento economico

1. Al personale del Corpo forestale compete un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i dipendenti regionali di pari categoria e posizione economica, ivi compreso l'eventuale trattamento economico accessorio, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche, nella misura spettante alle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal decreto di cui all'articolo 52, comma 4, e si applicano le norme contrattuali vigenti previste rispettivamente per l'area della dirigenza e per l'area non dirigenziale.

2. L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali e amministrativi forestali è individuata in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, articolata in analogia.

3. Per il maggiore onere derivante dalle

forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

5. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di appositi quesiti, a risposta multipla, su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo.

9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

11. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie

finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 250 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa di cui all'articolo 13, comma 7, tabella 'H' della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 (U.P.B. 1.1.1.3.99 – capitolo 100328). Per gli esercizi 2007-2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno anno trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 1.1.1.1.2 – capitolo 100317.

Art. 56.

Norme transitorie

1. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale della Regione di cui alla tabella 'M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, assume le qualifiche corrispondenti ai ruoli istituiti dall'articolo 52, comma 1, con le modalità e i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 4 del medesimo articolo 52.

2. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e successive modifiche, prevedendo il passaggio del personale interessato nelle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività tecnico strumentale, tecnico-scientifica e amministrativa, anche in soprannumero.

3. Il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli del Corpo forestale della Regione, con le modalità ed i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 52, comma 4, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto presidenziale

4. Il personale con qualifiche di polizia può transitare, a domanda, da presentarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei ruoli di cui al comma 3 con le modalità e i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 52, comma 2.

5. Il personale tecnico ed amministrativo, già in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste ed in atto in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali in regime di assegnazione temporanea, a seguito di provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è inquadrato nei ruoli del Corpo forestale della Regione.

forestali della Regione e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e addestramento della durata di sei mesi.

12. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi guardie forestali.

Art. 73

Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali
(*modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 46/97*)

1. L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

c) titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale;

d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

5. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema.

6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

8. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente

Art. 57.

Preventivi di spesa

1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 81. - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato - 1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.

amministrativo.

9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

11. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

12. La nomina a brigadiere forestale si consegue con il superamento delle prove scritte, orali e pratiche al termine del corso, ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi sottufficiali.

Art. 74

Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale

1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che:
 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempreché nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di illeciti disciplinari punibili con sanzioni più gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore regionale delle foreste, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Art. 75

Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali (*modificato dall'art. 7 della L.R. 13/99*)

1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.
2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione.

3. Il sottufficiale si fregia del distintivo di maresciallo al compimento di cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di brigadiere. Differenti segni distintivi saranno indossati al compimento di ulteriori due anni, quattro anni e sei anni nella qualifica di maresciallo e al conseguimento del profilo di sottufficiale-ispettore.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione forestale provvederà ad adeguare gli attuali distintivi di grado alle indicazioni del presente articolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76

Riordino delle carriere del personale del corpo forestale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

Art. 77

Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile (modificato dall'art. 22, comma 2, della L.R. 7/2001)

1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1 settembre 1995:

(8)

Corpo forestale R.S.	Anni di servizio	Corpo forestale dello Stato
----------------------	------------------	-----------------------------

Guardia	Iniziale	Agente
Guardia scelta	5	Agente scelto
Guardia scelta	7	Assistente
Guardia scelta	12	Assistente-capo
Guardia scelta	16	Vice-sovrintendente
Guardia scelta	20	Sovrintendente
Guardia scelta	25	Sovrintendente capo
Brigadiere	Iniziale	Vice-ispettore
Maresciallo	5	Ispettore
Maresciallo	7	Ispettore capo
Maresciallo	9	Ispettore capo
Maresciallo	11	Ispettore capo
Maresciallo	17	Ispettore superiore
Agente tecnico	Iniziale	Operatore
Agente tecnico	5	Operatore scelto
Agente tecnico	10	Collaboratore

Agente tecnico	15	Collaboratore capo
Agente tecnico	19	Vice revisore
Agente tecnico	26	Revisore
Agente tecnico	33	Revisore capo
Assistente tecnico forestale	Iniziale	Vice perito
Assistente tecnico forestale	2	Perito
Assistente tecnico forestale	7	Perito capo
Assistente tecnico forestale	8	Perito superiore
Dirigente tecnico forestale	Iniziale	1° dirigente
Dirigente tecnico forestale	2	1° dirigente con due anni di anzianità
Dirigente superiore tecnico forestale		Dirigente superiore
Direttore regionale o equiparato		Dirigente generale (Dirigente generale)

2. ----- (7)

3. ----- (comma abrogato) (9)

4. ----- (comma abrogato) (9)

5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici.

6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.

Art. 78

Interpretazione autentica

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio deve intendersi ricompreso anche il personale con qualifica di sottufficiali.

Art. 79

Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale

1. Il personale dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso l'Amministrazione forestale e sempreché tale rapporto sia continuato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, a domanda, il passaggio alla qualifica, rispettivamente, di dirigente tecnico forestale o di assistente tecnico forestale, purché in possesso del titolo di studio e dei titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla corrispondente qualifica tecnica e previo il superamento di un esame-colloquio da effettuarsi innanzi a commissioni istituite in conformità dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

2. Modalità e materie dell'esame-colloquio saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e i candidati che risulteranno idonei saranno inquadrati nei ruoli del corpo forestale sino alla copertura della pianta organica di cui alla tabella M della legge regionale 29 ottobre

1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda di inquadramento prevista all'articolo 71, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, così come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, e dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le finalità di cui all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5.

Art. 80

Interventi di imboscamento a contributo comunitario

1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n. 2080/92, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione anche non certificato purché ne venga attestata la provenienza e l'idoneità da parte di un tecnico abilitato all'uopo designato dal beneficiario.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le piantine di latifoglie da frutto, messe a dimora senza innesto, possono, a richiesta dell'interessato, essere accettate come latifoglie da legno con conseguente applicazione di tutte le relative disposizioni.

Art. 81

Perizia per l'utilizzazione degli operai a tempo indeterminato

1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative agli interventi colturali e manutentori dei boschi e dei vivai forestali ed alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste predispongono all'inizio di ciascun anno apposita perizia per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, in relazione alla specificità degli interventi.

Art. 82

Modifica di norme

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi:

"Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP).

Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574".

2. All'articolo 10, terzo comma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, come sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, la parola "nonché" è sostituita dalle seguenti: "e, a seguito di apposita autorizzazione".

3. All'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il periodo: "nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore-archivista" è sostituito con il seguente:

Art. 58.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 59.

Testo coordinato

1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 60.

"nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti fasce funzionali".

4. L'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è così sostituito:

"Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di beni o di servizi di competenza dell'Amministrazione forestale è sostituito dal parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, allorché l'importo della spesa sia inferiore a 1.000 milioni".

Art. 83

Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani

1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articolo 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'articolo 30.

Art. 84

Interventi di miglioramento fondiario

1. Limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario, ad esclusione di quelli di natura forestale, previsti dai piani di settore e dal programma operativo plurifondo (P.O.P.) per la Regione Siciliana 1994/99, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, al fine di accelerare l'istruttoria e la definizione dei relativi interventi, può attribuire la competenza, anche per le zone montane, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 85

Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle frane provocate dall'alluvione del marzo 1995.

2. I proprietari interessati possono presentare istanza di cessione dei terreni all'Amministrazione forestale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati all'area della riserva naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nuova delimitazione della riserva naturale della Timpa di Acireale e all'affidamento in gestione della medesima all'AFDRS.

Art. 86

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 luglio 1966, n. 17;
- b) la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36;
- d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ad eccezione del

Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A.-

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

secondo comma, 26, 27, 30, comma 3, 31, 35, 37 e 38 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
 e) la legge regionale 28 luglio 1979, n. 180;
 f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, nonché gli articoli 20, comma 2, 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
 g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ad eccezione del comma 1 e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2;
 h) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11;
 i) gli articoli 99 e 100 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Art. 87

Utilizzo degli stanziamenti disponibili

1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonché per quelle previste dalla presente legge.

Art. 88

Spese di funzionamento degli Uffici del Corpo forestale

1. A decorrere dall'anno 1996 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere direttamente, alle spese per immatricolazione, gestione ed impiego dei mezzi di trasporto in dotazione al Corpo forestale, nonché alle spese per carburanti, manutenzione e riparazioni dei mezzi stessi.
 2. L'onere relativo all'anno 1996 è valutato in lire 1.500 milioni. Per gli anni successivi lo stesso sarà determinato a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 89

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1996/98, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
 (in milioni di lire)

	1996	1997	1998
articolo 5	100	300	300
articolo 14, lettera a)	1.000	5.000	3.000
articolo 14, lettera c)	1.000	3.000	1.000
articolo 14, lettera g)	100	500	500
articolo 14, lettera o)	250	150	150
articolo 14, lettera p)	100	300	300
articolo 26	5.000	12.000	10.000
articolo 29, lettera a)	-	20.000	10.000
articolo 29, lettera b)	-	20.000	20.000
articolo 29, lettera c)	-	20.000	20.000
articolo 31	2.300	25.000	20.000
articolo 41	-	10.000	10.000
articolo 43	2.000	4.000	4.000
articolo 45, comma 1	-	5.000	2.500
articolo 45, comma 3	-	300	300
articolo 68	100	500	500
articolo 70	-	8.500	8.500
articolo 82	50	-	-
articolo 88	1.500	-	-
Totale	13.500	134.550	111.050

5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- il direttore;
- il comitato di indirizzo;
- il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il

2. All'onere di lire 13.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1996, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1996.

3. La spesa di lire 134.550 milioni e di lire 111.050 milioni autorizzata, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 49.000 milioni, nel codice 1001 e quanto a lire 196.600 milioni nel codice 2001.

4. Per gli anni successivi al 1998, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sarà determinata la spesa per le finalità di cui ai precedenti articoli 14 lettera a), 26, 31, 41, 43.

5. Gli interventi di cui all'articolo 14 lettere a), f), g) e p) sono di pertinenza dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

6. Agli oneri relativi l'Azienda provvede con appositi capitoli da istituire nel proprio bilancio, utilizzando a copertura degli stessi le corrispondenti somme da versarsi dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ad integrazione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 1997, si provvederà alla ridenominazione, abolizione o nuova istituzione dei capitoli del bilancio dell'Azienda, tenuto conto dei diversi compiti alla stessa attribuiti anche dalla presente legge.

Art. 90 Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

NOTE:

(1) Si riporta il testo dell'art. 6 della L.R. 20/97:

"ART. 6 - Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali

1. Ai fini dell'accertamento disposto dal comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, esclusivamente per la fase di prima costituzione del contingente ivi previsto, la Commissione provinciale di cui al comma 3 dell'articolo 51 della medesima legge regionale può essere integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale, da tre assistenti tecnici forestali e da due impiegati amministrativi regionali in modo da consentirne la suddivisione in due sottocommissioni costituite da tre componenti e da un segretario aggiunto per ciascuna.

2. A ciascuna delle sottocommissioni è preposto, quale vice

comitato dura in carica cinque anni, e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. I poteri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia.

Il personale è individuato mediante:

a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;

b) personale dipendente dall'Amministrazione regionale distaccato presso l'Agenzia;

c) convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla

presidente, il funzionario con la qualifica di dirigente. Al coordinamento delle sottocommissioni così costituite provvede il presidente della commissione."

(2) Si riporta il testo dell'art. 4 della L.R. 13/99:

"ART. 4 - Disposizioni per le isole minori

1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16."

(3) In ordine alla dotazione squadre di pronto intervento, vedi le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 13/99.

(4) In ordine agli immobili demaniali, vedi le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 13/99.

(5) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 11 ottobre 1999: "Istituzione di un nucleo speciale di soccorso montano e protezione civile nell'ambito del Corpo forestale della Regione Sicilia".

(6) Vedi Decr. Pres. 28 giugno 2000: "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea".

(7) Il comma annotato è stato incorporato nel comma 1 dello stesso art. 77, nel testo sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 7/2001.

(8) Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, della L.R. 7/2001:
"ART. 22

3. Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dall'1 settembre 1995 hanno effetto economico dall'1 gennaio 1997".

(9) Comma abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.R. 7/2001.

(10) Comma abrogato dall'art. 129, comma 18, della L.R. 2/2002.

(11) Si trascrive l'art. 31 della L.R. 2/2002 che in deroga al presente articolo dispone diversamente in ordine ai pareri tecnici su interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito del POR Sicilia 200/2006, misura 1.09:

"ART. 31

1. In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi ad interventi culturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione

Giunta regionale:

a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;

b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributi regionali non finalizzati;

c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;

d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria,

diretta o mediante fiduciario, da parte del dipartimento regionale delle foreste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge".

nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura 'aiuti comunitari', da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.

20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:

a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;

b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni

successivi;

c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.

21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) bilancio di previsione e relative variazioni;

b) bilancio consuntivo;

c) programma annuale di attività;

d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;

e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

Art. 61.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3 ter dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Agli oneri di cui all'articolo 34 bis,

comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.

7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.

Art. 62.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE

TABELLA 'A'

Funzionario direttivo

Funzionario direttivo capo

Funzionario direttivo superiore